

N. 07997/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 10073/1998 REG.RIC.  
N. 09247/1999 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10073 del 1998, proposto da:  
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e gli ingegneri Montresor Giovanni, Rubinelli Gaetano, Sartori Alberto Maria, Zocca Mario, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Liuzzi, M. Gabriella Maggiora, Silvio Marzari, con domicilio eletto presso Antonio Liuzzi in Roma, via Dardanelli, 13;

***contro***

Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici di Verona, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia;  
Consiglio Nazionale Architetti di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Celani, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;

***nei confronti di***

Vanni Salvatore;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Attilio Zimatore, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

sul ricorso numero di registro generale 9247 del 1999, proposto da:

Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e gli ingegneri Montresor Giovanni, Rubinelli Gaetano, Sartori Alberto Maria, Zocca Mario, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Liuzzi, M. Gabriella Maggiora, Silvio Marzari, con domicilio eletto presso Antonio Liuzzi in Roma, via Dardanelli, 13;

***contro***

Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Vanni Salvatore;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso n. 10073 del 1998:

del provvedimento prot. n. 7866 del 25/5/98, con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona ha stabilito di non esaminare i progetti di restauro di immobili di interesse artistico e storico, se non sottoscritti da un architetto; di ogni altro atto presupposto e/o connesso e segnatamente, occorrendo, del R.D. 23/10/1925 n. 2537, art. 52, comma secondo.

quanto al ricorso n. 9247 del 1999:

del provvedimento prot. n. 921 del 14 aprile 1999, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Legislativo, ha stabilito che solo gli architetti (e non gli ingegneri civili) sono competenti a sottoscrivere progetti relativi ad edifici vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale Architetti di Roma e di Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 la dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso RG. 10073/98 i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona con il quale si è stabilito di non esaminare i progetti di restauro di immobili di interesse artistico e storico se non sottoscritti da un architetto.

Avverso detto provvedimento i ricorrenti – il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e gli Ingegneri Civili Montresor Giovanni, Rubinelli Gaetano, Sartori Alberto Maria, Zocca Mario – hanno dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

\_\_\_1. Violazione e falsa applicazione di legge. Incompetenza e sviamento di potere.

La Soprintendenza non potrebbe esimersi dall'esaminare i progetti valutando soltanto la qualifica del progettista: il suo compito sarebbe quello di esaminare il progetto nel merito, valutando la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche storiche ed artistiche dell'immobile vincolato.

\_\_\_2. Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per disparità di trattamento. La direttiva comunitaria ha equiparato il diploma di laurea in ingegneria civile e quello di laurea in architettura: il provvedimento impugnato, pertanto, si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria.

Vi sarebbe poi la disparità di trattamento tra coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in Ingegneria Civile in Italia e coloro i quali lo hanno conseguito in un altro paese membro dell'UE e che ne abbiano poi ottenuto il riconoscimento in Italia, in quanto la suddetta preclusione non potrebbe valere nei loro confronti.

\_\_\_3. Violazione e falsa applicazione di legge.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato applicando falsamente la disposizione dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925: detta norma sarebbe stata implicitamente abrogata e comunque contrasterebbe con la normativa comunitaria dovendo essere quindi disapplicata; in ogni caso lo stesso art. 52 del citato R.D. farebbe salva dalla riserva a favore degli architetti la cosiddetta parte tecnica delle opere di edilizia civile che presentano rilevante interesse artistico, che potrebbe essere compiuta sia dagli architetti che dagli ingegneri.

La Soprintendenza rifiuterebbe di esaminare qualunque progetto sottoscritto dagli Ingegneri senza neppure verificare se la progettazione riguardi la parte tecnica.

\_\_\_4. Violazione e falsa applicazione di legge.

Sostengono i ricorrenti che l'art. 52 del R.D. n. 2537/25 sarebbe stato abrogato dall'art. 173 del R.D. 31/8/33 n. 1592 e dalla tabella annessa a tale decreto, in quanto potrebbero accedere alla professione di architetto i laureati in architettura ed ingegneria civile.

Con ricorso RG. 9247/99 i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 14 aprile 1999 secondo cui solo gli architetti sono competenti a sottoscrivere i progetti relativi ad edifici vincolati ai sensi della L. n. 1089/39.

Avverso detto provvedimento i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame:

\_\_\_1. Violazione e falsa applicazione di legge.

Deducono i ricorrenti l'intervenuta abrogazione dell'art. 52 del R.D. n. 2537/25 per contrasto con la direttiva comunitaria 85/384. Deducono, altresì, che l'obbligo della firma congiunta dei progetti con un architetto, anche nel caso in cui riguardi soltanto la parte tecnica, contrasterebbe con la disposizione dell'art. 52 citato.

\_\_\_2. Violazione e falsa applicazione di legge.

L'art. 52 del R.D. n. 2537/25 sarebbe stato abrogato dalla disposizione di cui all'art. 173 del R.D. n. 1592/33 e dalla tabella L annessa a tale decreto.

\_\_\_3. Violazione e falsa applicazione di legge, con specifico riferimento alla direttiva comunitaria 85/384. Eccesso di potere per carenza di motivazione e disparità di trattamento. L'interpretazione fornita dal Ministero, secondo cui l'equiparazione della laurea di architetto con quella di ingegnere civile, introdotta dalla direttiva comunitaria n. 85/384, recepita in Italia con la L. n. 129/92, varrebbe soltanto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e non inciderebbe sulla riserva di competenza tecnica stabilita dalla normativa nazionale, sarebbe erronea ed immotivata comportando una evidente disparità di trattamento.

\_\_\_4. Violazione di legge con riferimento all'art. 3 Cost.

L'interpretazione fornita dal Ministero comporterebbe una discriminazione al rovescio, con conseguente violazione del principio sancito dall'art. 3 Cost.

\_\_\_5. Violazione e falsa applicazione di legge.

Sostengono i ricorrenti che l'Amministrazione non potrebbe rifiutare i progetti basandosi soltanto sulla paternità del progetto, dovendo esaminarne il merito.

Insistono quindi i ricorrenti per l'accoglimento dei ricorsi.

Nel ricorso R.G. 10073/98 ha spiegato intervento ad adiuvandum il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale degli Architetti che insistito per il suo rigetto.

In prossimità dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.

All'udienza pubblica del 16 giugno 2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

## DIRITTO

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover disporre la riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Con il ricorso R.G. 10073/98 i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 25 maggio 1998 con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona ha reso noto ai Consigli dell'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri e al Collegio dei Geometri delle Province limitrofe (Verona, Vicenza, Rovigo, Trento e Bolzano) che dalla data di adozione dell'atto non avrebbe più esaminato i progetti di restauro di immobili di interesse storico artistico se non sottoscritti da un architetto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 52 del R.D. 22 ottobre 1925 n. 2537 bensì avrebbe esaminato i progetti cofirmati, ove l'intervento richiedesse ambiti di competenza diversi.

Con il successivo ricorso R.G. 9247/99 i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il quale è stata ribadita la vigenza dell'art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925 e la conseguente competenza esclusiva degli architetti in materia di immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39.

Avverso detti provvedimenti i ricorrenti – rispettivamente il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e gli Ingegneri Montesor Giovanni, Rubinelli Gaetano, Sartori Alberto Maria, Zocca Mario – hanno dedotto, in estrema sintesi:

a) che l'Amministrazione non potrebbe esimersi dall'esaminare i progetti facendo riferimento soltanto alla qualifica del progettista;

b) che la norma dell'art. 25 del R.D. n. 2537/25 sarebbe stata superata dalla legislazione successiva, ed in particolare dall'art. 173 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 e dalla tabella L annessa a tale decreto;

c) che la norma di cui all'art. 25 del R.D. n. 2537/25 sarebbe stata superata dalla direttiva comunitaria n. 85/384 recepita con L. n. 129/92;

d) che l'art. 25 del R.D. n. 2537/25 sarebbe stato falsamente interpretato, in quanto detta disposizione non precluderebbe agli ingegneri di firmare progetti su immobili di interesse storico artistico, ove riguardanti la sola parte tecnica e non quella tipicamente artistica, ovvero riguardanti immobili soggetti a vincoli diversi da quelli previsti dall'attuale L. 1089/39, unica normativa richiamata nell'art. 25 del R.D. n. 2537/25, ovvero riguardanti interventi differenti dal restauro e ripristino, uniche attività individuate nella norma.

I primi tre punti sono stati compiutamente esaminati dalla giurisprudenza, le cui conclusioni sono pienamente condivise dal Collegio (Cons. Stato Sez. VI 11/9/06 n. 5239; T.A.R.

Lombardia Sez. Brescia 24/8/04 n. 925; Cons. Stato Sez. VI 16/5/06 n. 2776; T.A.R.

Sardegna Cagliari, sez. I, 03 gennaio 2005, n. 2; T.A.R. Veneto Sez. II 28/1/05 n. 381).

In particolare, con riferimento al primo aspetto, il Consiglio di Stato con la decisione della Sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5239, ha chiarito che il potere spettante alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 18 L. n. 1089/1939 di autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti alla legge stessa, che mira ad assicurare la conformità dell'intervento alla salvaguardia del valore storico-artistico del bene, non può non estendersi anche alla verifica della idoneità professionale del progettista (come stabilita dal legislatore), secondo quanto riconosciuto anche in un precedente parere del Consiglio di Stato (Cfr. Cons. St. II, 23 luglio 1997, n. 386/97).

Con riferimento al secondo punto, il Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 5239/06 ha rilevato che "Nella ordinanza n. 2379 dell'11.5.2005, con la quale era stato rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di decidere pregiudizialmente sulla interpretazione della direttiva comunitaria n. 384/1985, la Sezione ha già riconosciuto che tale asserita abrogazione non può essere comprovata facendo riferimento al T.U. del 1933 sulla istruzione superiore (art. 173 e tabelle allegate), ove il legislatore si è limitato ad equiparare le lauree di architettura e di ingegneria civile in funzione dell'accesso alla professione di architetto; e neppure richiamando la legge 7 dicembre 1961, n. 1264 (art. 15, 3° comma) che, laddove prevede come requisito per ricoprire il ruolo di architetto presso le Soprintendenze il possesso della laurea in architettura o in ingegneria civile, non stabilisce con ciò alcuna equipollenza tra le due lauree ai fini dello svolgimento della attività professionale.

Occorre aggiungere che la ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere, come delineata nel citato art. 52, R.D. n. 2537/1925, non è venuta meno per effetto della normativa successiva che ha innovato la disciplina per il conseguimento del titolo di architetto e di ingegnere.

È bensì vero infatti che nel 1925 per conseguire tali titoli era sufficiente il semplice diploma di istruzione secondaria (e non già il diploma di laurea), e che nell'attuale ordinamento universitario il laureato in ingegneria civile deve avere acquisito una specifica preparazione anche nel campo dell'architettura, talché potrebbe ritenersi ormai anacronistica la limitazione posta dal citato art. 52 alla competenza professionale dell'odierno laureato in ingegneria, e in ogni caso meritevole di essere adeguata alla mutata disciplina delle professioni di architetto e di ingegnere civile.

Nondimeno la norma in questione, nella misura in cui vuole garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di una adeguata formazione umanistica, deve ritenersi tuttora vigente”

Con riferimento alla terza questione, relativa al superamento della normativa di cui all'art. 25 del R.D. 2537/25 per effetto della direttiva comunitaria del 10 giugno 1985 n. 384 che ha equiparato i titoli di architetto e di ingegnere civile ai fini dell'esercizio delle attività professionali nel campo della architettura, il Consiglio di Stato nella già citata decisione n. 5239/06 ha rilevato che “...

gli artt. 2 e segg. della direttiva dettano le norme per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini degli Stati membri a conclusione di studi universitari riguardanti l'architettura, introducendo anche un regime transitorio di reciproco riconoscimento di taluni titoli tassativamente indicati.

Tra i titoli che beneficiano di tale riconoscimento automatico l'art. 11 menziona per l'Italia: <<- i diplomi di "laurea in architettura" rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita Commissione, l'esame di Stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto);

- i diplomi di "laurea in ingegneria" nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita Commissione, l'esame di Stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile>>.

Con la ordinanza n. 2379 dell'11.5.2005 la Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee di decidere pregiudizialmente se per effetto della applicazione degli artt. 10 e 11 della Direttiva dovesse ritenersi attuata nell'ordinamento interno la equiparazione anzidetta. Con la stessa ordinanza si sottoponeva alla Corte di Giustizia la prospettazione degli odierni appellanti secondo cui, in difetto di una siffatta equiparazione, la normativa italiana avrebbe potuto dar luogo ad una discriminazione alla rovescia poiché, diversamente dagli ingegneri civili che hanno conseguito il titolo rilasciato in Italia, i soggetti in possesso di un titolo di ingegnere civile rilasciato da altro Stato membro avrebbero accesso (ove tale titolo sia menzionato nell'elenco di cui all'art. 11 della Direttiva) alle attività che in Italia sono riservate agli architetti, ai sensi del ripetuto art. 52 R.D. n. 2537/1925.

Ma alla ordinanza della Sezione la Corte ha risposto trasmettendo la decisione già assunta in fattispecie del tutto identica a quella in esame, nella quale si afferma che <<la Direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione>>; ma ha invece ad oggetto solamente <<il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per le attività del settore della architettura...>>. In definitiva, secondo la Corte, la direttiva non impone allo Stato membro di porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile indicati all'art. 11 su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l'accesso alla professione di architetto in Italia e tantomeno può essere di ostacolo ad una normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili d'interesse storico-artistico sottoposti a vincolo.

Alla stregua delle conclusioni formulate dalla Corte deve dunque ritenersi infondata la tesi degli appellanti secondo cui la disposizione dell'art. 52 R.D. cit. sarebbe stata superata dalla direttiva comunitaria.

Residua il problema, prospettato nella stessa pronuncia della Corte di Giustizia, se la disposizione in questione per effetto della direttiva comunitaria realizzi una discriminazione vietata dal diritto nazionale in relazione al trattamento che sarebbe riservato a chi è in possesso di uno dei titoli di ingegneria civile elencati all'art. 11 della direttiva; e se dunque possa essere sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 35 e 41 Cost. secondo quanto sostenuto dalle parti appellanti.

Ma siffatti dubbi non hanno ragion d'essere ove si consideri che la stessa Corte di Giustizia ritiene che la direttiva non imponga allo Stato membro di porre su un piano di perfetta parità i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile per quanto riguarda l'accesso all'attività di architetto in Italia” (così testualmente Cons. Stato Sez. VI 11/9/2006 n. 5239).

Del resto sul punto si era già pronunciato il T.A.R. Veneto Sez. II 28/1/05 n. 381 che nel richiamare il proprio precedente n. 1089/99 ed il parere del Consiglio di Stato n. 386 del 1997, ha rilevato che non sussiste l'incostituzionalità dell'art. 52 comma 2 del R.D. n. 2357/25 in quanto “il principio di uguaglianza deve ritenersi nella specie rispettato atteso che, gli architetti in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che acquisiscono devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e quindi a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale”.

Resta da esaminare l'ultimo aspetto, più prettamente connesso con lo specifico contenuto del provvedimento impugnato con il ricorso R.G. 10073/98.

I ricorrenti sostengono, infatti, che la Soprintendenza avrebbe mal interpretato la norma dell'art. 52 del R.D. n. 2357/25 che recita: "Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".

La giurisprudenza ha già chiarito che la terminologia usata dal Legislatore del 1925 deve essere considerata in senso atecnico, e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia assoggettata a vincolo storico artistico. (cfr. T.A.R. Sardegna Sez. I 24/10/09 n. 1559).

Inoltre, la norma distingue nettamente tra “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico” ed “il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n. 364” (ora R.D. n. 1089/39).

Se non possono sussistere dubbi in merito all'identificazione della seconda categoria, trattandosi evidentemente di immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, più complessa è l'identificazione della prima.

Il Consiglio di Stato, nella decisione della Sez. VI 30/4/02 n. 2303, ha chiarito che la nozione di “opere di edilizia civile che presentano rilevante interesse artistico” si riferisce sia alle nuove opere, sia agli interventi su opere già esistenti (consistenti quindi in manutenzioni, ristrutturazioni, ecc.), effettuate su immobili non assoggettati a vincolo storico artistico.

Ne consegue che per sussistere la riserva di competenza degli architetti nella progettazione di interventi su immobili non soggetti a vincolo storico artistico, deve ricorrere il presupposto costituito dal “rilevante” interesse artistico dell’intervento.

Infine, l’art. 52 attribuisce alla competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, cioè «le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria ...» (Consiglio Stato, sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239).

Pertanto, secondo l’interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza, le cui affermazioni sono condivise dal Collegio, la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico artistico ai sensi della L. 1089/39 (oggi D.Lgs. 42/04), ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo storico artistico quando presentino “rilevante interesse artistico”.

Ne consegue che il provvedimento impugnato, che riguarda specificatamente i “beni immobili di interesse artistico-storico” e che richiede per i progetti di restauro di detti beni la sottoscrizione di un architetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del R.D. n. 2537/25, è immune dai vizi denunciati.

Il provvedimento della Soprintendenza, nel richiamare l’art. 52 del R.D. n. 2537/25, implicitamente riconosce l’ambito di competenza degli ingegneri – per quanto concerne la parte tecnica dell’intervento – prevedendo, infatti, la disamina dei progetti cofirmati.

Come ha correttamente rilevato il Ministero nel provvedimento impugnato con il ricorso RG. 9247/99, richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 382/97, i progetti di intervento sui beni vincolati devono essere sottoscritti da un architetto, potendosi prevedere l’intervento dell’ingegnere soltanto per ciò che concerne la sola parte tecnica, ma con la necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l’architetto e dunque mediante la sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei due professionisti.

I ricorsi devono essere pertanto respinti.

Quanto alle spese di lite sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:  
riunisce i ricorsi RG. 10073/98 e R.G. 9247/99 e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)